DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1981

recante modifica della decisione 76/559/CEE, che istituisce un comitato consultivo veterinario

(81/156/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, con decisione 76/559/CEE della Commissione [1], è stato istituito un comitato consultivo veterinario;

considerando che, in base all'esperienza acquisita dalla data di costituzione del comitato — 15 giugno 1976 — ad oggi, si è constatata la necessità di modificare lo statuto dello stesso;

considerando che, in seguito allo scioglimento del comitato delle organizzazioni commerciali dei paesi della Comunità economica europea (COCCEE), uno degli organismi indicati all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 76/559/CEE, occorre tener conto dell'esistenza di nuove organizzazioni rappresentative del commercio a livello comunitario,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 76/559/CEE è modificata come segue:

1. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 3*

1. Il comitato è composto di 14 membri permanenti e, al massimo, di 24 membri non permanenti.

2. I membri permanenti hanno il compito di coordinare i lavori in seno ai rispettivi gruppi.

3. I seggi dei membri permanenti sono attribuiti come segue:

— due ai produttori agricoli,
— due alle cooperative agricole,
— due all'industria,
— due al commercio,
— due ai lavoratori,
— due ai consumatori.

4. Due seggi di membri permanenti sono inoltre attribuiti a rappresentanti dell'organizzazione professionale dei veterinari, costituita a livello comunitario.

5. Ciascun settore economico di cui al paragrafo 3 può designare, al massimo, 4 membri non permanenti. »

2. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 4*

1. I membri permanenti del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta dei seguenti organismi ed organizzazioni:

— per i seggi attribuiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 3:

produttori agricoli:

Comitato delle organizzazioni professionali/agricole della Comunità economica europea (COPA);

cooperative agricole:

Comitato generale della cooperazione agricola della Comunità economica europea (COGECA);

industrie:

Unione delle industrie della Comunità europea (UNICE);

commercio:

le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative costituite a livello comunitario;

lavoratori:

Confederazione europea dei sindacati (CES);

consumatori:

Comitato consultivo dei consumatori, istituito con decisione 73/306/CEE della Commissione [1];

— per i seggi attribuiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 4: Federazione dei veterinari della Comunità economica europea.

2. Per ogni seggio i predetti organismi e organizzazioni propongono due candidati di diversa nazionalità, cittadini di Stati membri della Comunità.

[1] GU n. L 171 del 30. 6. 1976, pag. 37.

[1] GU n. L 283 del 10. 10. 1973, pag. 18.

3. Gli organismi e organizzazioni indicati nel paragrafo 1, primo trattino, del presente articolo propongono alla Commissione, a mezzo lettera inviata al segretariato, qual è definito all'articolo 9, paragrafo 3, almeno otto giorni prima di ciascuna riunione, gli altri loro rappresentanti in seno al comitato. »

3. È inserito il seguente articolo 9 bis :

« *Articolo 9 bis*

1. Su proposta degli organismi e organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione può designare, per tutta la durata del mandato dei membri permanenti del comitato, osservatori incaricati di mantenere i collegamenti amministrativi con il segretariato del comitato stesso.

2. Gli osservatori possono assistere alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro, ma non partecipano alle deliberazioni. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 1981.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione